



IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA

Sezione fallimentare

riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati

Francesco Parisoli	Presidente
Simona Boiardi	giudice rel.
Niccolò Stanzani Maserati	giudice

ha emesso il seguente

DECRETO

nella procedura di concordato preventivo iscritta al n. 6/2022 r.g. fall., promossa

DA

Sicam S.r.l., con sede in Correggio (RE), Via Gustavo Corradini 1, C.F., P.IVA e n. di iscrizione al Registro delle Imprese di Reggio Emilia 01445990359, n. REA RE - 186383, in persona del Consigliere Delegato e legale rappresentante Luca Gazzotti, nato a San Felice Sul Panaro (MO) il 23 gennaio 1967, con gli Avv.ti Prof. Marco Arato, Filippo Chiodini del Foro di Genova e Prof. Avv. Sido Bonfatti del Foro di Modena, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Reggio Emilia, Via P.C. Cadoppi 6 (Studio Bassissi)

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Tribunale di Reggio Emilia,  
letto il ricorso ex art. 161, c. 6, L.F. depositato il 12-5-2022 da Sicam srl;  
ritenuta allo stato la propria competenza in virtù dell'ubicazione nel circondario di Reggio Emilia della sede legale e operativa della società;  
considerato che la domanda di concordato è stata deliberata e sottoscritta ai sensi degli artt. 152,

c. 2, lett. b) e 161, c. 4, L.F.; che la ricorrente è organizzata in forma di società a responsabilità limitata, opera con fini di lucro nel settore della produzione, riparazione e commercio di attrezzature meccaniche ed in genere di qualsiasi altro prodotto commerciale nel campo dell'industria meccanica e assume di trovarsi in stato di crisi economico-finanziaria, sicché in astratto rappresenta un ente assoggettabile alla procedura; che i bilanci presenti in atti evidenziano il superamento delle soglie individuate dall'art. 1, c. 2, L.F.; che in allegato all'istanza sono stati prodotti, oltre alla dichiarazione notarile di avvenuta deliberazione ai sensi dell'art.152 l. fall. dell'organo amministrativo inerente all'avvio del procedimento, visura camerale ordinaria e storica della proponente, i bilanci relativi agli esercizi 2018, 2019, 2020, l'elenco nominativo dei creditori con l'indicazione dei rispettivi crediti e una situazione patrimoniale aggiornata al 31 marzo 2022; che nell'atto introduttivo vi è riserva di presentazione della domanda di cui all'art. 182 bis, c. 1, L.F. entro il termine massimo di centoventi giorni previsto dall'art. 161, c. 6 L.F.;

preso atto della mancata presentazione, da parte di Sicam srl, di analogo istanza di ammissione con riserva o di accordo di ristrutturazione del debito poi non omologato nel biennio individuato dall'art. 161, c. 9, L.F.;

ritenuto, ai sensi dell'art. 161, c. 6 L.F., che sia opportuna la nomina di un commissario giudiziale chiamato ad assumere le informazioni da riportare al Tribunale sulla scorta dei dati

contabili della società proponente e di altre eventuali fonti di conoscenza e, comunque, a riferire immediatamente al Tribunale eventuali condotte previste dall'art. 173 L.F.; che la parte istante, di conseguenza, debba depositare su un libretto bancario intestato alla procedura e vincolato all'ordine del giudice relatore la somma quantificata in dispositivo, presumibilmente necessaria ai fini del pagamento del compenso del commissario giudiziale per le attività svolte in pendenza del termine concesso; che il deposito della somma trovi giustificazione normativa nell'art. 8 del DPR n. 115/2002 (Testo unico delle spese di giustizia), secondo il quale «ciascuna parte provvede alle spese degli atti processuali che compie e di quelli che chiede e le anticipa per gli atti necessari al processo quando l'anticipazione è posta a suo carico dalla legge o dal magistrato»;

ravvisata la necessità che durante il termine concesso la parte ricorrente adempia i prescritti obblighi d'informazione, anche avuto riguardo alla gestione finanziaria dell'impresa e all'attività compiuta ai fini della predisposizione della proposta e del piano, con periodicità almeno mensile e sotto la vigilanza del commissario giudiziale; che la parte proponente, in particolare, con periodicità mensile consegni al commissario giudiziale (il quale a sua volta ne relazionerà al Tribunale) una situazione finanziaria dell'impresa, fermo restando l'obbligo per la debitrice di predisporre e presentare al commissario giudiziale nominato un piano di tesoreria della durata pari al termine concesso e un prospetto finanziario mensile, corredato da una

dettagliata relazione, sui pagamenti, sulle operazioni e sugli atti imprenditoriali compiuti nel mese precedente; che entro il giorno successivo al deposito al commissario giudiziale la predetta situazione finanziaria sia pubblicata nel registro delle imprese a cura del cancelliere; che eventuali istanze dell'imprenditore al Tribunale ai sensi dell'art. 161, c. 7, L.F. siano presentate al commissario giudiziale affinché questi le inoltri al Tribunale con motivato parere; che alla scadenza del termine assegnato il commissario giudiziale debba provvedere al deposito di proprie osservazioni in ordine alla proposta di concordato preventivo o in ordine all'accordo di ristrutturazione presentato dall'imprenditore, ovvero in ordine alla eventuale richiesta di proroga del termine; che il commissario giudiziale debba altresì provvedere senza indugio ad informare il Tribunale nei casi in cui l'imprenditore compia atti non autorizzati o abbia posto in essere eventuali condotte previste dall'art. 173 L.F. o qualora l'attività compiuta dalla parte ricorrente sia manifestamente inidonea alla predisposizione della proposta e del piano;

P.Q.M.

visto l'art. 161, c. 6, del R.D. n. 267/1942, così provvede:

a. assegna a Sicam srl termine di giorni centoventi (oltre a giorni 30 di sospensione feriale) per la presentazione della proposta concordataria, del piano e della documentazione di cui all'art., 160, c. 2 e 3 L.F. o di uno o più piani di ristrutturazione del debito ex art. 182 bis L.F. in ragione della complessità della procedura e dei rapporti in essere fra la

- Società, il ceto creditorio e le altre società del Gruppo Base che necessitano di un percorso integrato di risanamento coordinato;
- b. dispone che il predetto termine decorra dalla data di deposito dell'atto introduttivo (Cass. 29740/2018);
  - c. nomina quale commissario giudiziale il dott. Massimiliano Fontani;
  - d. assegna alla parte ricorrente termine di quindici giorni per il deposito presso la cancelleria del Tribunale di un libretto bancario, intestato alla procedura e vincolato all'ordine del giudice delegato, recante la somma di € 20.000,00, pari alle spese che si presumono necessarie al pagamento del compenso del commissario giudiziale per le attività svolte in pendenza del termine concesso;
  - e. dispone i seguenti obblighi informativi periodici:
    - 1. la parte ricorrente consegnerà al commissario giudiziale (che, previa espressione del proprio parere, inoltrerà al Tribunale) una situazione finanziaria dell'impresa;
    - 2. la parte ricorrente predisporrà e presenterà al commissario giudiziale nominato un piano di tesoreria della durata pari al termine concesso ed un prospetto finanziario mensile, corredato da una dettagliata relazione, sui pagamenti, sulle operazioni e sugli atti imprenditoriali compiuti nel mese precedente, anche in relazione all'attività compiuta ai fini della predisposizione della proposta e del piano;
    - 3. il commissario giudiziale nominato provvederà alla sorveglianza dell'attività d'impresa e riferirà al giudice relatore, con relazioni

- mensili sugli atti compiuti dalla parte ricorrente e sull'attività compiuta ai fini della predisposizione della proposta e del piano;
4. le eventuali istanze della parte ricorrente al Tribunale saranno presentate al commissario giudiziale, il quale le inoltrerà al Tribunale previa espressione del proprio parere;
  5. alla scadenza del termine assegnato il commissario giudiziale provvederà al deposito di proprie osservazioni in ordine alla proposta di concordato preventivo o in ordine all'accordo di ristrutturazione presentato dalla parte ricorrente ovvero in ordine alla richiesta di proroga del termine;
  6. il commissario giudiziale provvederà a informare il Tribunale qualora la parte ricorrente compia atti non autorizzati o abbia posto in essere eventuali condotte previste dall'art. 173 L.F. ovvero nel caso in cui l'attività compiuta dalla parte ricorrente risulti manifestamente inidonea alla predisposizione della proposta e del piano.

Si comunichi alla parte ricorrente, al commissario giudiziale e al Pubblico Ministero.

Così deciso il 12 maggio 2022 nella Camera di Consiglio della Sezione Fallimentare del Tribunale di Reggio Emilia

Il giudice relatore

Simona Boiardi

il Presidente  
Francesco Parisoli